

3 295 20/04/2023

0,00 TZT23L000295000BB
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZT

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14/04/2023
Adeguamenti dello Statuto al Codice del Terzo Settore L.117/2017 - Richieste del
Comune di Arezzo per l'iscrizione al RUNTS



Il giorno 14 Aprile 2023, alle ore 12,00 presso la sede sociale dell'Associazione CORIANDOLI A COLORI APS sita in Corso Italia, 145 – San Giovanni Valdarno (Ar), si è riunita l'assemblea generale degli associati per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Adeguamento dello Statuto secondo le indicazioni ricevute dal Comune di Arezzo finalizzate all'iscrizione al RUNTS

L'Assemblea è presieduta, come da statuto, dal Presidente dell'Associazione Sig. Aldo Tanzi il quale, chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, la Sig.ra Raffaella Imperio, che accetta.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti Sig.ri:

- sè stesso, Tanzi Aldo, associato ed amministratore,
- Foggi Alessandro, associato ed amministratore,
- Imperio Raffaella, associato ed amministratore,
- Bonoli Gabriele, associato,
- Callozzo Cifalà Domenica, associato,
- Floris Marco, associato,
- Beni Marcello, associato,
- Floris Giorgio, per delega data a Floris Marco, associato.

Il Presidente riferisce all'Assemblea di essere stato contattato dal comune di Arezzo, preposto alla verifica degli Statuti degli Enti di Terzo Settore finalizzata all'iscrizione nel RUNTS da parte della Regione Toscana, e di essere stato informato che si rendono necessari degli adeguamenti dello Statuto approvato in sede di costituzione dell'Associazione del 23.02.2023 per renderlo conforme alle previsioni del Codice del Terzo Settore di cui all Legge 117/2017 e succ. modificaz.

In particolare all'Art.2 (Scopo, finalità e attività) si rende necessario meglio identificare le finalità e l'obiettivo dell'Associazione e ridurre alcune delle attività indicate poco pertinenti con le specificate finalità; all'Art 8. (Organo di Amministrazione-Consiglio Direttivo) devono essere eliminate le previsioni di amministratore unico e di cooptazione.

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il nuovo testo dello Statuto con le modifiche richieste.

Dopo lettura dello Statuto e ampia ed esauriente discussione così come proposto di modificare, l'Assemblea, all'unanimità,

Delibera

Di approvare lo Statuto così come modificato.

Il nuovo statuto viene allegato a questo verbale, costituendone parte integrante.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l'assemblea si chiude alle ore 13,00 previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale

Il Segretario

Imperio Raffaella

Raffaella Imperio

Il Presidente

Tanzi Aldo

Aldo Tanzi

STATUTO CORIANDOLI A COLORI APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione¹ avente la seguente denominazione:

"CORIANDOLI A COLORI APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo) e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati con lo scopo di realizzare servizi di assistenza sociale sul territorio Toscano ed, in particolare, su quello del Valdarno superiore, quali:

- Servizi di ascolto come avamposto privilegiato per intercettare bisogni sociali del territorio e punto di riferimento e supporto di genitori e familiari che si trovano in situazioni di disagio psicosociale.
- Servizi di attivazione di strategie formative che vedano la centralità del soggetto, soprattutto se in età evolutiva, e che mirino a creare opportunità di crescita e di sviluppo integrale della persona.
- Servizi di prevenzione attraverso progetti formativi contro la dispersione scolastica.
- Interventi innovativi rivolti ai giovani e alle famiglie di carattere socio-culturale per supportare il disagio sociale e le fragilità.

La finalità è rivolta alla costruzione di progetti di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, allo scopo di rafforzare il tessuto socio-educativo del territorio e prevenire disagi dei giovani in età scolare media inferiore e superiore.

L'associazione potrà esercitare le attività e perseguire le finalità previste negli articoli delle norme citate, che seguono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni: in particolare interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni: in particolare recupero di minori con problemi di socializzazione e/o che sono esposti al rischio di emarginazione e/o devianza;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; sostegno e supporto alle famiglie in collegamento con i servizi sociali e con le istituzioni scolastiche;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; promozione, organizzazione e gestione di progetti ed eventi finalizzati alla tutela ambientale ed al rispetto delle tematiche ad esso collegate;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative e/o sportive di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione, fra le altre, delle seguenti attività culturali: cinema e video, informatica, musica e relazioni internazionali;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso attraverso percorsi di condivisione partecipata per un turismo sostenibile, equo ed inclusivo; organizzazione di feste riservate ai soli associati; animazione socio-culturale;

l) formazione extra-scolastica, attraverso una didattica attiva ed esperienziale, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, allo scopo di prevenire forme di disagio e di emarginazione; promozione dell'utilizzo delle nuove tecnologie;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; attivazione di rapporti e sottoscrizione di convenzioni con Enti Pubblici per la gestione di impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato; collaborare per lo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti; indire corsi d'avviamento, attività motoria e corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi e non;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art 6 del Codice del Terzo Settore, attività commerciali e produttive diverse da quelle di interesse generali, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'associazione può esercitare, quindi, a norma dell'articolo 7 del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Esaminare i libri sociali;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e in caso di morosità (mancato pagamento della quota annuale associativa entro il mese di dicembre del secondo anno successivo alla scadenza), può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- l'Organo di controllo se scelto oppure obbligatorio per il superamento dei limiti dimensionali stabiliti dalla legge;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire a mezzo posta ordinaria, o raccomandata o con consegna a mano, o tramite posta elettronica semplice o certificata agli indirizzi civici o elettronici risultanti dal libro degli associati oppure tramite pubblicazione sul sito internet dell'Associazione o con affissione nella sede.

La convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (non nello stesso giorno) e l'ordine del giorno e deve essere inviata spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Ciascun Associato può intervenire all'assemblea mediante mezzi di comunicazione ovvero può esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio e/o il bilancio sociale;

- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento;
- Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- Delibera sull'indirizzo della Sede dell'Associazione all'interno del territorio comunale;
- Fissa l'importo, le modalità ed i termini di versamento della quota associativa annuale;
- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto di cassa e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione- (Consiglio Direttivo))

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le dimissioni devono essere comunicate per scritto tramite lettera raccomandata o all'indirizzo della posta elettronica dell'Associazione inviata all'attenzione del Presidente o del Consiglio Direttivo. L'assemblea si riunirà il prima possibile per la nomina del consigliere o consiglieri cessati.

ART. 9 (Presidente)

Gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominano al proprio interno il Presidente tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'organo di Amministrazione, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

L'Organo di amministrazione nomina, altresì, fra i suoi componenti il Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)



L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Al superamento dei limiti di legge l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'Associazione, al superamento dei limiti di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, con preavviso di almeno 15 giorni al Presidente.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

REGISTRATO ALL'UFFICIO

TERRITORIALE DI MONTEVARCHI

IL 20-04 AL N. 295 SERIE 3

Lod 3

L'ADDEBITO
Antonella De Gregori (A)
(1) Firma su delega del Presidente Pro...

